SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 40

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1996, n. 62.

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle attività produttive, con particolare riferimento alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e di realizzare un programma satellitare di osservazione, al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi, dovute a fenomeni meteorologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo aerospaziale promosse dal Centro italiano di ricerche aerospaziali, d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, nonché per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, come integrate dal comma 2 del presente articolo, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

Art. 3.

Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.».

Art. 4.

Conservazione di somme in bilancio

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Art. 5.

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi al Nuovo Modello di Difesa sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 46 miliardi per l'anno 1996, di lire 35 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi nell'anno 1995, lire 76 miliardi nell'anno 1996 e lire 111 miliardi nell'anno 1997, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1996 e lire 111 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

Art. 7.
Programma di osservazione satellitare

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4499 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dal presente decreto.

Art. 8.
Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, a decorrere dall'esercizio 1994 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2. comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le seguenti: «per operazioni di locazione finanziaria».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

Art. 9.
Cooperazione aerospaziale

1. In attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore e nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184, il CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali - promuove, d'intesa con l'ASI, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali, con particolare riferimento all'educazione tecnico-scientifica dei giovani, all'addestramento al volo, alla simulazione dei programmi impiegati nell'esplorazione spaziale, nonché alle attività informative e formative connesse. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale, il CIRA predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito progetto da inoltrare all'approvazione delle amministrazioni statali vigilanti. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa.

Art. 10.
Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.

1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento di capitale sociale della società stessa.

2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996, n. 63.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996, n. 64.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in pari data, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1996, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 febbraio 1996 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia;

Visto l'art. 12 del regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 21 aprile 1996.

2. La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 9 maggio 1996.

Art. 2.

1. Le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia, fissate per il giorno di domenica 25 febbraio 1996, non hanno più luogo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise»;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 109

SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

REGIONI	Popolazione	Quoziente: 185.988			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati		
Piemonte	4.302.565	23	24.841	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	—	—	(*) 1	1	—
Lombardia	8.856.074	47	114.638	47	35	12
Trentino-Alto Adige	890.360	—	—	(*) 7	6	1
Veneto	4.380.797	23	103.073	23	17	6
Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	—	—	(*) 7	5	2
Liguria	1.676.282	9	2.390	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	3.764	21	15	6
Toscana	3.529.946	18	182.162	(**) 19	14	5
Umbria	811.831	—	—	(*) 7	5	2
Marche	1.429.205	7	127.289	(**) 8	6	2
Lazio	5.140.371	27	118.695	(**) 28	21	7
Abruzzi	1.249.054	6	133.126	(**) 7	5	2
Molise	330.900	—	—	(*) 2	2	—
Campania	5.630.280	30	50.640	30	22	8
Puglia	4.031.885	21	126.137	(**) 22	16	6
Basilicata	610.528	—	—	(*) 7	5	2
Calabria	2.070.203	11	24.335	11	8	3
Sicilia	4.966.386	26	130.698	(**) 27	20	7
Sardegna	1.648.248	8	160.344	(**) 9	6	3
Totali	56.778.031	277	1.302.132	315	232	83

N.B. Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, *il Ministro dell'interno*
CORONAS

96A1081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella *A*, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 110

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

CIRCOSCRIZIONE		Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Suddivisione	
						Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
I	Piemonte 1 (Provincia di Torino).	2.236.765	24	(*) 73.813	25	19	6
II	Piemonte 2 (Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	2.065.800	22	(*) 83.094	23	17	6
III	Lombardia 1 (Provincia di Milano).	3.738.685	41	43.642	41	31	10
IV	Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	41	(*) 49.823	42	32	10
V	Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	20.678	15	11	4
VI	Trentino-Alto Adige.	890.360	9	(*) 79.253	10	8	2
VII	Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	2.604.622	28	(*) 81.178	29	22	7
VIII	Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	19	(*) 63.838	20	15	5
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	26.067	13	10	3
X	Liguria	1.676.282	18	(*) 54.068	19	14	5
XI	Emilia-Romagna	3.909.512	43	34.223	43	32	11
XII	Toscana.	3.529.946	39	15.149	39	29	10
XIII	Umbria	811.831	9	724	9	7	2
XIV	Marche	1.429.205	15	(*) 77.360	16	12	4
XV	Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	41	(*) 66.024	42	32	10
XVI	Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	27.459	15	11	4
XVII	Abruzzi	1.249.054	13	(*) 77.455	14	11	3
XVIII	Molise.	330.900	3	(*) 60.531	4	3	1
XIX	Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	41.967	33	25	8
XX	Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	687	29	22	7
XXI	Puglia	4.031.885	44	(*) 66.473	45	34	11
XXII	Basilicata	610.528	6	(*) 69.790	7	5	2
XXIII	Calabria.	2.070.203	22	(*) 87.497	23	17	6
XXIV	Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	26	(*) 62.723	27	20	7
XXV	Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	37.021	28	21	7
XXVI	Sardegna	1.648.248	18	26.034	18	14	4
XXVII	Valle d'Aosta	115.938	1	25.815	1	1	—
	Totale . . .	56.778.031	615	1.352.386	630	475	155

N.B. Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, *Il Ministro dell'interno*
CORONAS

96A1082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1995.

Determinazione della misura del contributo dovuto sui premi assicurativi a favore del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto 12 agosto 1992, n. 396, recante le modalità per la gestione del predetto Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, recante norme regolamentari in materia di contributo per l'alimentazione del citato Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione;

Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 431, recante modificazioni al regolamento di cui al sopracitato decreto 12 agosto 1992, n. 396;

Visto il rendiconto della gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione per l'anno 1994, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP nella riunione del 13 novembre 1995;

Considerato che, come rilevato dal predetto rendiconto, le attuali disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione risultano eccedenti rispetto al fabbisogno necessario per le erogazioni previste;

Ritenuto pertanto opportuno ridurre la misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, della citata legge n. 172/1992;

Decreta:

La maggiorazione di imposta sui premi assicurativi, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive disposizioni modificative ed integrative è determinata per l'anno 1996, nella misura dell'uno per mille (0,1%).

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A0995

DECRETO 5 febbraio 1996.

Revoca della circolare n. 47 del 30 giugno 1992 dell'ISPESL, recante istruzioni alle sedi periferiche dell'Istituto circa l'obbligo dell'accertamento di conformità dei dispositivi di sicurezza e di controllo previsti dal decreto ministeriale 21 maggio 1974, anteriormente alla immissione sul mercato e utilizzazione dei recipienti semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, che attua le direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, ed in particolare l'art. 2 che ne prevede la immissione sul mercato e/o la messa in servizio, la libera circolazione e la loro utilizzazione nel rispetto delle condizioni previste nella stessa direttiva;

Visti gli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974) in tema di norme integrative del regio decreto 12 maggio 1927, e disposizioni per l'esonero di alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione;

Vista la circolare n. 47 del 30 giugno 1992 dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con la quale vengono fornite, fra l'altro, istruzioni alle sedi periferiche dell'Istituto circa l'obbligo dell'accertamento di conformità dei dispositivi di sicurezza e di controllo previsti dal decreto ministeriale 21 maggio 1974, anteriormente alla immissione sul mercato e utilizzazione dei recipienti semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;

Ritenuto che non possa essere disatteso il parere motivato ex art. 169 del Trattato CE, espresso dalla Commissione CEE con documento C (95) 1106 def. del 7 settembre 1995 sulla violazione della direttiva del Consiglio CEE 83/189 e recepita nella legislazione italiana con legge 21 giugno 1986, n. 317, nonché sulla violazione delle direttive del Consiglio CEE 87/404 e 90/488 recepite nella legislazione italiana con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;

Ravvisata la necessità di ricondurre tutti i recipienti a pressione rientranti nel campo di applicazione della direttiva comunitaria alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;

Decretano:

Art. 1.

1. Gli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, citato in premessa, non si applicano ai recipienti semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.

2. Ogni altra disposizione in contrasto alle disposizioni di cui al primo comma si intende abrogata.

Art. 2.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), è incaricato di effettuare verifiche a campione sui recipienti semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, dopo la loro immissione sul mercato e/o messa in servizio al fine di constatarne il rispetto delle prescrizioni previste dal suddetto decreto legislativo.

Roma, 5 febbraio 1996

Il direttore generale della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
AMMASSARI

Il direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ALBERTI

96A0994

DECRETO 12 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Patrimonium Società di intermediazione mobiliare p.a.» (in forma abbreviata Patrimonium S.I.M. p.a.), in Novara, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale la società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Novara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del dottor Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, avente studio professionale in Milano, Foro Bonaparte n. 46;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1994, con il quale è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, il comitato di sorveglianza composto dalle signore dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dott.ssa Enrica Col e dott.ssa Giuseppina Lingetti;

Vista la sentenza n. 80 del 10 novembre 1995, depositata in cancelleria il 15 novembre 1995, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* del decreto-legge n. 233/1986, della società Patrimonium - Società di intermediazione mobiliare p.a., in forma abbreviata Patrimonium S.I.M. p.a., con sede legale in Novara, corso della Vittoria, 2, e sede operativa in Cento (Ferrara), galleria Maestri del Lavoro, 2/4, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza n. 3055 del 21-23 aprile 1993;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Patrimonium S.I.M. p.a. in quanto società avente unicità di direzione, di controllo e di reciproco finanziamento in via continuativa con la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, preponendo alla procedura medesima lo stesso commissario liquidatore, già nominato per la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La Patrimonium Società di intermediazione mobiliare p.a., con sede legale in Novara, corso della Vittoria, 2, e sede operativa in Cento (Ferrara), galleria Maestri del Lavoro, 2/4, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Novara in data 10 settembre 1991, n. 13022, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore nella persona del dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, ivi avente studio professionale in Foro Bonaparte, 46.

3. Alla medesima procedura è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto da:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta, con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A0996

DECRETO 12 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Patrimonium commissionaria S.r.l.», in liquidazione, in Novara, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale la società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Novara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del dottor Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, avente studio professionale in Milano, Foro Bonaparte n. 46;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1994, con il quale è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, il comitato di sorveglianza composto dalle signore dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dott.ssa Enrica Col e dott.ssa Giuseppina Lingetti;

Vista la sentenza n. 80 del 10 novembre 1995, depositata in cancelleria il 15 novembre 1995, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, del decreto-legge n. 233/1986, della società Patrimonium commissionaria S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Novara, piazza Martiri della Libertà, 4, e sede operativa in Cento (Ferrara), galleria Maestri del Lavoro, 4, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza n. 3119 del 10-22 novembre 1993;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Patrimonium commissionaria S.r.l., in liquidazione, in quanto società avente unicità di direzione, di controllo e di reciproco finanziamento in via continuativa con la Patrimonium fiduciaria S.p.a. in liquidazione, nonché esercitante attività fiduciaria di fatto, preponendo alla procedura medesima lo stesso commissario liquidatore, già nominato per la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La Patrimonium commissionaria S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Novara, piazza Martiri della Libertà, 4, e sede operativa in Cento (Ferrara), galleria Maestri del Lavoro, 4, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Novara al n. 13336, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore nella persona del dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, ivi avente studio professionale in Foro Bonaparte, 46.

3. Alla medesima procedura è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto da:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta, con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A0997

DECRETO 12 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.S.F. - Cento servizi finanziari S.r.l.», in liquidazione, in Omegna, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale la società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in

liquidazione, con sede legale in Novara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del dottor Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, avente studio professionale in Milano, Foro Bonaparte n. 46;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1994, con il quale è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, il comitato di sorveglianza composto dalle signore dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dott.ssa Enrica Col e dott.ssa Giuseppina Lingetti;

Vista la sentenza n. 80 del 10 novembre 1995, depositata in cancelleria il 15 novembre 1995, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, del decreto-legge n. 233/1986, della società C.F.S. - Cento servizi finanziari S.r.l., in liquidazione, con sede legale in Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), galleria Corona, 6, e sede operativa in Cento (Ferrara), galleria Maestri del Lavoro, 6, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza n. 3130 del 17 dicembre 1993;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la C.F.S. - Cento servizi finanziari S.r.l., in liquidazione, in quanto società avente unicità di direzione, di controllo e di reciproco finanziamento in via continuativa con la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché esercitante attività fiduciaria di fatto, preponendo alla procedura medesima lo stesso commissario liquidatore, già nominato per la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La C.F.S. - Cento servizi finanziari S.r.l., in liquidazione, con sede legale in Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), galleria Corona, 6, e sede operativa in Cento (Ferrara), galleria Maestri del Lavoro, 6, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Novara al n. 10364, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore nella persona del dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, ivi avente studio professionale in Foro Bonaparte, 46.

3. Alla medesima procedura è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto da:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta, con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A0998

DECRETO 12 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società di fatto Stefano e Valerio Melloni, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale la società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Novara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del dottor Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, avente studio professionale in Milano, Foro Bonaparte n. 46;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1994, con il quale è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, il comitato di sorveglianza composto dalle signore dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dott.ssa Enrica Col e dott.ssa Giuseppina Lingetti;

Vista la sentenza n. 80 del 10 novembre 1995, depositata in cancelleria il 15 novembre 1995, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, del decreto-legge n. 233/1986, della società di fatto Stefano e Valerio Melloni, esercitante attività fiduciaria di fatto, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza n. 3137 del 14 febbraio 1994;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società di fatto Stefano e Valerio Melloni, in quanto società avente unicità di direzione, di controllo e di reciproco finanziamento in via continuativa con la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché esercitante attività fiduciaria di fatto, preponendo alla procedura medesima lo stesso commissario liquidatore, già nominato per la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società di fatto Stefano e Valerio Melloni, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Ferrara n. 3137 del 14 febbraio 1994, partita IVA n. 01285740385, e posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore nella persona del dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, ivi avente studio professionale in Foro Bonaparte, 46.

3. Alla medesima procedura è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto da:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta, con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A0999

DECRETO 12 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Co.F.Eur Cento coop. a r.l.», in Novara, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale la società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Novara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del dottor Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, avente studio professionale in Milano, Foro Bonaparte, 46;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1994, con il quale è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, il comitato di sorveglianza camposto dalle signore dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dott.ssa Enrica Col e dott.ssa Giuseppina Lingetti;

Vista la sentenza n. 80 del 10 novembre 1995, depositata in cancelleria il 15 novembre 1995, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* del decreto-legge n. 233/1986, della società Co.F.Eur Cento coop. a r.l., con sede legale in Novara, corso della Vittoria, 2, e sede operativa in Cento (Ferrara), via Provenzali, 3, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza n. 3059 del 21-25 maggio 1993, evidenziando, tra l'altro, che la predetta società esercitava di fatto attività fiduciaria;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Co.F.Eur Cento coop. a r.l., in quanto società avente unicità di direzione, di controllo e di reciproco finanziamento in via continuativa con la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché svolgente attività fiduciaria di fatto, preponendo alla procedura medesima lo stesso commissario liquidatore, già nominato per la Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La Co.F.Eur Cento coop. a r.l., con sede legale in Novara, corso della Vittoria, 2, e sede operativa in Cento (Ferrara), via Provenzali, 3, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Novara al n. 13151 in data 31 dicembre 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore nella persona del dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, ivi avente studio professionale in Foro Bonaparte, 46.

3. Alla medesima procedura è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto da:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta, con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperta.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A1000

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti giudiziari di Genova in data 22 giugno 1995 (dalle ore 11 alle ore 13) per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio imposte dirette di Finale Ligure in data 10 novembre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio del registro di Bergamo in data 11 dicembre 1995 per la partecipazione di parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio I.V.A. di Firenze in data 12 dicembre 1995 (dalle ore 11,15 alle ore 13,15) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro di Merate in data 18 dicembre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

uffficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma in data 18 dicembre 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria nei giorni 19 gennaio 1996 (dalle ore 11,30 alle ore 14) e 20 gennaio 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Liguria:

ufficio del registro atti giudiziari di Genova in data 22 giugno 1995;

ufficio imposte dirette di Finale Ligure in data 10 novembre 1995.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Bergamo in data 11 dicembre 1995;

ufficio del registro di Merate in data 18 dicembre 1995.

Regione Toscana:

ufficio I.V.A. di Firenze in data 12 dicembre 1995.

Regione Lazio:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma in data 18 dicembre 1995.

Regione Calabria:

ufficio imposte dirette di Reggio Calabria nei giorni 19 e 20 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A0949

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia, con sede in Foggia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 di modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale del 2 agosto 1993, recante modificazioni allo statuto della facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, decentrato a Foggia;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 6 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 61 (titolo VII) relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, decentrato a Foggia, viene modificato, limitatamente all'area della medicina e sanità pubblica (19), medicina del lavoro (corso integrato), come appresso:

medicina del lavoro (corso integrato):
- medicina del lavoro;
- igiene industriale;
- tossicologia industriale;
- medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 gennaio 1996

Il rettore

96A1004

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO DIRETTORIALE 3 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la delibera del consiglio direttivo di questo Istituto in data 27 gennaio 1996;

Visto che il consiglio di amministrazione di questo Istituto, nella seduta del 2 febbraio 1996, ha deliberato di istituire una scuola di specializzazione in storia dell'arte e la relativa modifica statutaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del citato testo unico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14;

Vista la tipologia delle scuole di specializzazione in storia dell'arte;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa», di cui alla premessa, è ulteriormente modificato mediante l'aggiunta, dopo l'art. 27, del seguente art. 28 mentre l'attuale art. 28 prende la numerazione di 29 ed i successivi articoli crescono di un numero:

Art. 28. — È istituita presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» la scuola di specializzazione in storia dell'arte, secondo il seguente ordinamento:

Scuola di specializzazione in storia dell'arte

1. È istituita presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa», la scuola di specializzazione in storia dell'Arte per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito).

2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti minori.

3. Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 30 per ciascun anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi.

4. All'attuazione delle attività didattiche provvedono i corsi di laurea in conservazione dei beni culturali e materie letterarie.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere, magistero, scienze della formazione, istituto universitario orientale e facoltà di conservazione dei beni culturali. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, e quelli richiesti nel comma precedente.

6. Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

Elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali

Metodologia e didattica degli audiovisivi

Iconologia e iconografia

Museologia e museografia

Paleografia e diplomatica

Storia e tecnica del restauro

Storia della fotografia

Storia dell'architettura

Letteratura artistica

Metodologia della storia dell'arte

Estetica

Fenomenologia degli stili

Sociologia dell'arte

Psicologia dell'arte

Elementi di chimica

Storia delle tecniche artistiche

Museotecnica

Storia del teatro

Storia della musica

B) *Area di interesse generale:*

Storia del collezionismo

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica

Araldica

Storia dello spettacolo

Archivistica

Storia medioevale

Storia moderna

Storia contemporanea

Storia della liturgia

Agiografia

Storia della Chiesa

Epigrafia medioevale e moderna

Storia del costume

Storia comparata dell'arte europea

Storia sociale dell'arte

C) *Area delle arti minori (o applicate):*

Storia delle arti minori (o applicate)

Storia della miniatura

Storia delle arti applicate e industriali

Storia del costume e della moda

Storia del libro a stampa illustrato

Storia dell'oreficeria

Numismatica e sfragistica

Storia delle maioliche

Storia dei tessili

D) *Area della storia dell'arte medioevale:*

Archeologia e storia dell'arte tardo-antica

Storia dell'arte islamica

Archeologia medioevale

Storia dell'arte bizantina

Storia dell'arte moderna

Storia dell'architettura medioevale

E) *Area della storia dell'arte moderna:*

Storia dell'arte del Rinascimento

Storia dell'arte dell'età barocca

Storia dell'arte fiamminga e olandese

Storia dell'arte dei Paesi europei

Storia dell'arte moderna

Storia dell'architettura moderna

F) *Area della storia dell'arte contemporanea:*

Archeologia industriale

Storia del cinema

Storia dell'arte contemporanea

Storia e tecnica della fotografia

Storia dell'architettura contemporanea

G) *Area giuridica:*

Elementi di diritto amministrativo

Estimo

Legislazione dei beni culturali

Legislazione internazionale comparata dei beni culturali

Legislazione urbanistica.

7. Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno ed approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicative, viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

cinque (o più) tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) tra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) tra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

uno (o più) tra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attività didattica comprende 200 ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

I corsi d'insegnamento dovranno essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integratesi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

8. Gli specializzandi possono trascorrere, su delibera-zione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero, sulla base dei programmi predisposti, in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

9. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

10. La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Napoli, 3 febbraio 1996

Il direttore: DE SANCTIS

96A0962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive»

Il decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1995.

96A1079

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione delle imposte dirette erariali dovute dalla Telecapri Broadcasting System (TBS) S.r.l., in Capri

Con decreto 7 dicembre 1995, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 74.308.408, dovuto dalla Telecapri Broadcasting System (TBS) S.r.l., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1996, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Campania - sezione staccata di Napoli, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

96A1009

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bontempi S.r.l., in Camerano

Con decreto 18 dicembre 1995, la riscossione del carico tributario di L. 747.820.470, dovuto dalla ditta Bontempi S.r.l., in Camerano, è stata sospesa, ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Ancona, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare è presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

96A1010

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 marzo 1979 all'impresa Cyanamid - Italia, con sede in Catania, via F. Gorgone, del prodotto fitosanitario Plondrel 50 P.B. registrato al numero 3056.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 aprile 1982 all'impresa Shell - Italia S.p.a., con sede in Milano, del prodotto fitosanitario Bladex A registrato al numero 4759.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 giugno 1972 all'impresa Bayer S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, del prodotto fitosanitario Hinosan polvere registrato al numero 0860.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 1° agosto 1978 all'impresa Shell Italia, con sede in Milano, via Londonio, 2, del prodotto fitosanitario Bladex A liquido registrato al numero 2740.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 marzo 1979 all'impresa Cyanamid - Italia, con sede in Catania, via F. Gorgone, del prodotto fitosanitario Galen 50 P.B. registrato al numero 3049.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 all'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (FE), via Nino Bixio, 6, del prodotto fitosanitario Tritan registrato al numero 0666.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 30 maggio 1974 all'impresa Ciba-Geigy di Origgio (VA), del prodotto fitosanitario Gesaprim G registrato al numero 1601.

Con decreto del direttore generale del dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 24 gennaio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 settembre 1972 all'impresa Ciba-Geigy di Origgio (VA), del prodotto fitosanitario Gesaprim O registrato al numero 0902.

96A1007

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito elencato è stata revocata, d'ufficio l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800F/100.1/88 del 14 febbraio 1996

Specialità medicinale:

Codice AIC	Specialità	Confezione
020696011	Adinepar	«200» im 10 flac. 5ml
022081010	Citicortex	10 f 200 ucd + 10 f solv. 3 ml
025117033	Cortelan	im iv 1 fl 5 ml 2000 ucd
013936024	Epacortex 200	im 10 fiale 2 ml
022450023	Exepin cortex	10 fiale liof. + 10 fiale solvente
019352018	Fegacorten 200	iniett. 10 fl
022549012	NE 300	im 10 f 200 ucd + 10 f 2 ml
025475017	Solcort	im iv 5 flaconi 400 ucd 1 ml
025475029	Solcort	im iv 10 flaconi 400 ucd 1 ml
025475031	Solcort	im iv 1 flacone 400 ucd 5 ml

Motivo della revoca: prodotti con principio attivo di origine bovina.

Decorrenza della efficacia del decreto: il primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A1006

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri nazionali

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1996, sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla Commissione sementi nella riunione del 22 dicembre 1995, sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Mais			
Goldiri	400	S	Golden Harvest/J.C. Robinson Seed Co., Waterloo, NE (USA)
Goldara	300	S	
Goldalisa	500	S	
Goldfield	600	S	
Goldaniel	600	S	
Golduca	600	S	
Goldavid	700	S	
Goldspring	700	S	
Explo	500	S	Coopsementi s.c. a r.l., Sossano (Vicenza)
Premium	600	S	
Asiago	600	S	
Soriano	400	S	Holden's Foundation Seeds, Inc., Williamsburg, Iowa (USA)
Capo	600	S	
Siamese	500	S	Wiffels Hybrids Inc., Atkinson, IL (USA)
Calico	500	S	
Elaion	600	S	
Albaneve	600	S	Illinois Foundation Seeds, Inc., Champaign, IL (USA)
Prodigo	700	S	Land O' Lakes Inc., St. Paul, MN (USA)
Burmese	700	S	Maisadour, Nont de Marsan (F)
Pacha	200	T	Pannar (UK) Ltd., Dorset (UK)
Atagor	500	S	Agritrading S.r.l., Tribiano (Milano)
Attilio	600	S	
Atanasio	600	S	
Obelix	700	S	
Rokhill	600	S	
Iron	700	S	
Sandro	700	S	
Manfred	700	S	
Hopal	500	S	Hubner Seed Co., Inc., West Lebanon, Indiana (USA)
Docs	500	S	
Linx	500	S	
Flumen	600	S	Asgrow Seed Co., Kalamazoo (USA) & Asgrow Italia S.p.a., Lodi
Tamigi	700	S	

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Safror	400	S	Semences Cargill, Peyrehorade (F)
Glorior	500	S	
Betor	600	S	
Lixor	600	S	
Miror	700	S	
Vendor	700	S	
Maranello	400	S	Ciba Geigy S.p.a., Casalmorano (Cremona)
Tundra	600	S	Ciba Geigy S.p.a., Casalmorano (Cremona) & Ciba Geigy Seed Division, Greensboro, NC (USA)
Stuka	600	S	
Petra	600	S	
Guapa	600	S	
Frassino	700	S	
Azteca	500	S	Ciba Geigy Seed Division, Greensboro, NC (USA)
Samoa	400	S	Holden's Foundation Seeds, Inc., Williamsburg, Iowa (USA) & Corn States Int. S. a r.l., Andard (F)
Paulla	400	S	
Starwax	400	S	
Pulsar	500	S	
Tahiti	600	S	
Prexy	200	S	
Rosdek	400	T	Dekalb Genetics Co., Dekalb, IL (USA) & Dekalb Italia S.p.a., Venezia-Mestre
Diadek	500	S	
Leodek	500	S	
Grandek	600	S	
Turbodek	600	S	
Argodek	600	S	
Ausdek	500	S	
Jollydek	700	S	
Aronco	700	S	Fondazione Morando Bolognini, S. Angelo Lodigiano (Milano)
Castelrosso	700	S	
Djerba	300	S	Rustica Prograin Genetics, Mondonville (F)
Gringo	300	S	
Geogold	400	S	Geo Seed S.r.l., Camaiore (Lucca)
Colibrì	300	T	Hilleshog Nk S.p.a., Madignano (Cremona)
Mangusta	500	S	
Dolicos	400	S	
Tiglio	300	S	
Casablanca	500	S	
Pollux	200	S	Agrosaat Pflanzenzucht GmbH, Hadmersleben (D)
Rufus	200	T	
Maroso	300	S	Ombrianello S.n.c., Crema (Cremona)

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Magalis	500	S	Coop de Pau, Lescar (F)
Toscanis	300	T	
Geodis	300	S	
Farmis	300	T	
Beatris	500	S	
Biankis	500	S	
Talonis	500	S	
Ameris	600	T	
Activis	700	S	
Rotaris	700	S	
Omero	400	S	Kws Italia S.p.a., Bologna & Kws Seed Inc, Shakopee, MN (USA)
Eden	500	S	
Luce	500	S	
Tandem	600	S	
Rodeo	500	S	
Fast	500	S	
Vero	600	S	
Zar	600	S	
Fata	600	S	
Sereno	700	S	
Verde	700	S	
Genio	700	S	
Certo	300	S	Force Limagrain S.r.l., Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Co., Kirland, IL (USA)
Alisprint	500	S	
Coner	600	S	
Gandalf	500	S	
Zago	600	S	
Niamey	600	S	
Kenya	600	S	
Diler	700	S	
Mantovis	600	S	
Alibest	600	S	
Maniber	600	S	
Alistrong	700	S	
Latimer	700	S	
Sammer	200	S	
Jakarta	600	S	
Domino	600	S	D.J. Vanderhave B.V., Kapelle (NL)
Primizia	500	S	Mycogen Co., San Diego, California (USA) & Mycogen S.r.l., Poggio Renatico (Ferrara)
Laramy	600	S	
Veneto	600	S	
Cinicinnati	700	S	
Sfinge	700	S	
Alienta	500	S	Pioneer Hi-Bred Int., Inc., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa (Parma)
Paquita	500	S	
Maurizia	500	S	
Valentina	600	S	
Triana	600	S	
Melania	600	S	
Lolita	600	S	
Veronica	700	S	
Gitana	700	S	

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Todd	500	S	Renk Int. Ltd, Sun Prairie, WI (USA) & Venturoli Sementi S.n.c., Pianoro (Bologna)
Linford	500	S	
Douglas	600	S	
Walter	500	S	
Ixo	400	S	Semfor S.r.l., Casaleone (Verona)
Staccato	400	S	
Progetto	500	S	
Tecno	600	S	
Giusto	700	T	
Bio	700	S	
Juwel	200	T	
Michael	400	S	Semundo Italia S.r.l., Busseto (Parma) & Fred Gutwein, Francesville, Indiana (USA)
Flower	400	S	DowElanco, United Agriseeds, Champaign, IL (USA)
Tomas	500	S	
Tempest	600	S	
Chris	400	S	Venturoli Sementi S.n.c., Pianoro (Bologna)
Anzio	400	S	Ici Seeds Inc., Slater, Iowa (USA) & Ses Europe n.v./s.a., Massalombarda (Ravenna)
Tropea	600	S	
Bassano	700	S	
Spina	400	S	Stefanoni Clara, Motta di Livenza (Treviso)
Ivrea	500	S	
Cerea	600	S	
Asola	600	S	
Airasca	500	S	
Olbia	700	S	
Ostiglia	700	S	
Parma	700	S	
Motta	700	S	
Jacob	200	S	Semundo Italia S.r.l., Busseto (Parma) & Semundo Saatzucht GmbH, Rellinger (D)
Lothar	200	S	
Antal	200	T	Ets André Laboulet, Montelimar (F)
Pelican	300	S	Hilleshog NK S.A., St. Jory (F)
Marimba	400	S	
Nautilus	400	S	MBS Europe, Corné (F)
Mauri	400	S	Caussade Semences, Caussade (F)
Tana	500	S	Agritrading S.r.l., Tribiano (Milano) & Hilleshog NK S.p.a., Madignano (Cremona)
Dafne	600	S	
Pino	700	S	
Ulivo	700	S	
Vienna	600	S	Northrup King Co., Minneapolis, MN (USA) & Hilleshog NK S.p.a., Madignano (Cremona)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Colza	
Boni	Caussade Semences, Caussade (F)
Verdi	
Email	Rustica Semences, Mondonville (F)
Nikel	
Isabella	Semundo Saatzucht GmbH, Rellingen (D)
Jessica	
Orkan	P.H. Petersen Saatzucht, Lundsgaard (D)
Pascador	
Taifun	
Barbabietola da zucchero	
Alesia	Società produttori sementi S.p.a., Bologna
Petra	
Andes	Van der Have B.V., Kapelle (NL)
Costa	
Condor	
Tigre	
Anita	Florimond Desprez, Cappelle en Pevele (F)
Duilio	
Vero	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Bergen (D)
Patata	
Serenade	Wolf & Wolf, Lelystad (NL)
Bedalin	
Royal Blue	Kweekbedrijf Ropta ZPC, Metslawier (NL)
Victoria	
Casanova	
Imola	Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «Mario Neri», Imola (Bologna)
Ottena	Th. Hof. en Zn. B.V., Balkbrug (NL)
Divina	Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V., Emmeloord (NL)
Cicero	

96A0937

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Sharra Pagano, con sede in Milano, via Casati, 17, assegnataria del marchio di identificazione «1136 MI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di due punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

96A1008

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

Regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni della Consob e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992 concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Fonti

1. Il presente regolamento (1) è adottato ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

2. Il presente regolamento costituisce parte integrante della disciplina che regola i rapporti fra la Cassa e gli aderenti.

Art. 2.
Circolari applicative

1. La Cassa ha facoltà di emanare circolari applicative per definire gli aspetti operativi della propria attività.

CAPO II
MERCATI DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE

Art. 3.
Definizioni

1. Nel presente capo si intendono per:

Aderenti generali, aderenti individuali ed aderenti indiretti: i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, delle disposizioni;

At-The-Money: le opzioni il cui prezzo di esercizio sia esattamente pari al prezzo dell'attività sottostante;

Banca incaricata: la banca incaricata dall'aderente di effettuare, nei confronti della Cassa, i movimenti tramite il conto di gestione e/o il conto accentrato in titoli e/o le operazioni presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari;

(1) Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 24 ottobre 1995.

Classe: l'insieme di serie di futures o di serie di opzioni aventi per oggetto la medesima attività sottostante;

Compensatore: l'aderente designato di cui all'articolo 10-*bis*, commi 1 e 3, delle disposizioni;

Decreto: il decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Delibera 8509: la delibera della Consob dell'11 ottobre 1994;

Delibera 9482: la delibera della Consob del 2 ottobre 1995;

Delibera 9725: la delibera della Consob del 15 gennaio 1996;

Delibera 9726: la delibera della Consob del 15 gennaio 1996;

Disposizioni: le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992 concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia e successive modifiche ed integrazioni;

Fattore di aggiustamento: il fattore di rettifica dei prezzi di esercizio e/o del numero di azioni sottostanti le opzioni ISOα, comunicato dal consiglio di borsa, in caso di operazioni di aumento gratuito del capitale e/o di operazioni di aumento del capitale con emissioni di nuove azioni della stessa categoria delle vecchie (con riconoscimento del diritto di opzione) o, ove previsto, nei casi di distribuzione di dividendi;

Fattore di frazionamento: il fattore di rettifica dei prezzi di esercizio, del numero di posizioni o del numero di azioni sottostanti le opzioni ISOα, comunicato dal consiglio di borsa in caso di operazioni di frazionamento delle vecchie azioni in un maggior numero di nuove azioni;

Fattore di raggruppamento: il fattore di rettifica dei prezzi di esercizio e del numero di azioni sottostanti le opzioni ISOα, comunicato dal consiglio di borsa in caso di operazioni di raggruppamento delle vecchie azioni in un minor numero di nuove azioni;

Futures su Indice di Borsa MIB 30: i contratti uniformi a termine di cui alla delibera 8509;

Futures su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine approvati dal Ministro del tesoro, di cui all'art. 15, comma 1, del decreto;

Giorno lavorativo: giorno di borsa aperta;

Gruppo di classi: l'insieme di classi di futures e di opzioni aventi per oggetto la medesima attività sottostante;

Gruppo di prodotti: due o più gruppi di classi per i quali le relative attività sottostanti hanno tra loro una correlazione di prezzo ritenuta sufficientemente significativa dalla Cassa per assoggettarli a margini iniziali ordinari, calcolati in modo integrato;

Intervallo del margine: la variazione percentuale massima giornaliera dei prezzi, sia in aumento sia in diminuzione, dell'attività sottostante di ogni gruppo di classi, che la Cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere. Per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, l'intervallo del margine è riferito al valore nominale del futures medesimo; per i futures e le opzioni su indice di borsa MIB 30, l'intervallo del margine è riferito al prezzo di chiusura del futures medesimo; per le opzioni ISOα l'intervallo del margine è riferito al prezzo di riferimento del titolo sottostante;

In-The-Money: le opzioni di tipo call o put il cui prezzo di esercizio sia rispettivamente minore o maggiore del prezzo dell'attività sottostante;

Margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in futures su indice di borsa MIB 30, rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni di cui alla delibera 8509;

Margine di variazione: il margine di cui all'art. 13 delle disposizioni da applicarsi limitatamente ai contratti futures e di opzioni futures-style;

Mercati: i mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, commi 1 e 5, della legge n. 1 del 2 gennaio 1991;

Negoziatore: l'aderente che, ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 1, delle disposizioni, stipula un contratto uniforme a termine per conto di un proprio committente, senza intervenire nelle procedure di compensazione e garanzia;

Opzioni futures-style: le opzioni per le quali il regolamento del premio viene effettuato il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza o a quello di esercizio anticipato;

Opzioni stock-style: le opzioni per le quali il regolamento del premio viene effettuato il giorno lavorativo successivo a quello di contrattazione;

Opzioni su futures su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine approvati dal Ministro del tesoro, di cui all'art. 15, comma 1, del decreto;

Opzioni su indice di borsa MIB 30: i contratti uniformi a termine di cui alla delibera 9482;

Opzioni ISOα: i contratti uniformi a termine di opzione su singoli titoli azionari di cui alla delibera 9725;

Out-of-The-Money: le opzioni di tipo call o put il cui prezzo di esercizio sia rispettivamente maggiore o minore del prezzo dell'attività sottostante;

Posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa classe di segno contrario su scadenze diverse;

Regolamento per contante: la liquidazione delle posizioni in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione e delle posizioni in opzioni, per le quali è previsto, nello schema contrattuale, il regolamento in contante (cash settlement) rispetto al prezzo di liquidazione fissato per l'attività sottostante;

Serie di futures: i futures con la medesima scadenza, aventi per oggetto la stessa attività sottostante;

Serie di opzioni: le opzioni, aventi per oggetto la stessa attività sottostante, il medesimo prezzo di esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o put);

Ultimo prezzo di riferimento «cum»: il prezzo di riferimento del titolo azionario comunicato dal consiglio di borsa il giorno lavorativo precedente l'operazione sul capitale o quello di distribuzione del dividendo.

Art. 4.

Procedura e condizioni per l'adesione

1. I soggetti che intendono aderire alla Cassa quali aderenti generali o individuali sottoscrivono l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente regolamento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi:

a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle disposizioni;

b) disponibilità di un conto di gestione ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;

c) disponibilità di un conto accentrato in titoli ovvero dichiarazione della società mediante la quale si intende movimentare il conto accentrato in titoli;

d) adesione ad una stanza di compensazione dei valori mobiliari ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;

e) ammissione ad almeno uno dei mercati.

2. Ciascun aderente è tenuto ad avvalersi per i movimenti sul conto di gestione di cui agli articoli 15, 17 e 18 di una sola banca incaricata che deve essere aderente generale o individuale.

3. La Cassa indica la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Cassa può altresì chiedere l'integrazione della documentazione presentata dal richiedente.

4. La Cassa, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, comunica al richiedente e al comitato di gestione e/o alla Consob l'esito della domanda, motivando le ragioni in caso di rigetto della stessa.

Art. 5.

Procedura di adesione per gli aderenti indiretti

1. I soggetti che intendono aderire alla Cassa in qualità di aderente indiretto devono sottoscrivere l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente regolamento dimostrando il possesso del requisito di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera *e)*. Il richiedente deve altresì allegare l'accordo di cui allo schema allegato al presente regolamento, previamente stipulato con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle disposizioni.

2. Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro aderente generale deve pervenire alla Cassa entro il giorno precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione.

3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 6.

Sussistenza dei requisiti

1. L'aderente è tenuto a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dalla Cassa ai sensi dell'art. 4, comma 6, delle disposizioni entro 24 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione della Cassa stessa. In caso di mancata ottemperanza, la Cassa provvede a diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine per la risposta. Copia della diffida è contestualmente inviata dalla Cassa al comitato di gestione e/o alla Consob.

2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire le informazioni ed i documenti a seguito della diffida di cui al comma 1 può essere considerata dalla Cassa equivalente alla perdita dei requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art. 4, comma 6, delle disposizioni.

3. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 6, delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 7.

Recesso

1. Ogni aderente può recedere dall'adesione mediante apposita comunicazione scritta alla Cassa, indicando il termine da cui intende recedere e gli aderenti disposti ad assumere le posizioni contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi del successivo art. 21.

2. La Cassa, verificate le posizioni contrattuali in essere a nome dell'aderente che intende recedere, può stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni stesse.

3. Il recesso dell'aderente produce in ogni caso effetto ad avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere.

Art. 8.

Quote e commissioni

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 36.000.000 (trentaseimilioni) per gli aderenti generali, in L. 18.000.000 (diciottomilioni) per gli aderenti individuali e in L. 6.000.000 (seimilioni) per gli aderenti indiretti.

2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente è fissato in:

L. 900 (novecento) per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

L. 1.500 (millecinquecento) per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

L. 900 (novecento) per ogni contratto futures su indice di borsa MIB 30 stipulato sul mercato;

L. 1.500 (millecinquecento) per ogni contratto d'opzione su indice di borsa MIB 30 stipulato sul mercato;

L. 1.500 (millecinquecento) per ogni contratto d'opzione ISOα stipulato sul mercato.

3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.

4. La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione è pari a L. 1.500 (millecinquecento).

Art. 9.

Segnalazione delle posizioni

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle disposizioni, a fronte di ogni negoziazione di opzioni, gli aderenti segnalano alla Cassa se la negoziazione apre o chiude una posizione sul conto terzi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni.

2. Dette segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema telematico di contrattazione al momento della negoziazione, salvo eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla chiusura del mercato.

3. La Cassa stabilisce altresì con proprie circolari ulteriori modalità e tempi per eventuali modifiche alle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

Margini iniziali

Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie.

I margini iniziali di garanzia sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni, salvo quanto previsto al successivo art. 14, comma 2.*a*.

A) *Margini iniziali per il gruppo di classi.*

La Cassa calcola i margini iniziali relativi al gruppo di classi con le modalità che seguono.

A.1) *Margini futures su posizioni in consegna.*

Le posizioni contrattuali in futures su titoli di Stato che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione determinano la posizione in consegna sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa.

Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo né delle posizioni futures straddle di cui alla successiva lettera A.2) ne delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera A.3).

A.2) *Margini futures straddle.*

La posizione futures straddle è pari al minore tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze della stessa classe.

Sulla posizione futures straddle viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa.

A.3) *Margini su premio su posizioni in opzioni stock-style.*

Sulle posizioni nette (lunghe o corte) in opzioni stock-style si applica il margine su premio calcolato, per ciascuna serie di opzioni su indice di borsa MIB 30, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il valore del punto indice così come definito dalla delibera 9482; per ciascuna serie di opzioni ISOα, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il numero di azioni sottostanti così come definito dalla delibera 9725.

Sulle posizioni esercitate/assegnate in opzioni ISOα, si applica il margine su premio calcolato per ciascuna serie di opzioni moltiplicando il numero delle posizioni esercitate/assegnate per la differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione ed il valore corrente di mercato dell'attività sottostante, definito come alla successiva lettera A.4), moltiplicata per il numero di azioni sottostanti.

Il margine su premio è considerato a debito (credito) dell'aderente con posizioni corte (lunghe) oppure assegnate (esercitate) In-The-Money oppure esercitate (assegnate) Out-of-The-Money. I margini su premio, rappresentati dai predetti crediti e debiti, sono utilizzati con le modalità di cui alla successiva lettera A.5).

I margini su premio per il gruppo di classi sono pari alla somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni serie di opzioni facenti parte del gruppo di classi.

A.4) *Margini su posizioni nette, ordinarie in futures e in opzioni.*

Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione in consegna o la posizione futures straddle, sono denominate posizioni ordinarie nette.

Sulle posizioni ordinarie nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di futures, sulle posizioni nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di opzioni e sulle posizioni esercitate/assegnate di ciascuna serie di opzioni ISOα facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come di seguito descritto.

La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione delle predette posizioni ipotizzando, per ciascuna serie, che i prezzi dell'attività sottostante siano pari:

al valore corrente di mercato maggiorato dell'intervallo del margine (limite superiore);

al valore corrente di mercato diminuito dell'intervallo del margine (limite inferiore);

ad ogni prezzo stabilito dalla Cassa, compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine.

Il valore corrente di mercato è posto pari:

per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, al prezzo di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato;

per i futures e le opzioni su indice di borsa MIB 30, al valore dell'indice di borsa MIB 30 calcolato, sui titoli che lo compongono, alla chiusura delle contrattazioni;

per le opzioni ISOα, al prezzo di riferimento dell'attività sottostante determinato dal consiglio di borsa.

La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del terzo capoverso) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello corrente di mercato dato dal prezzo di chiusura delle serie di futures e delle serie di opzioni assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte.

I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come sopra, sono algebricamente sommati.

Il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi è uguale al debito più elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo oppure al margine minimo, se superiore, stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari.

A.5) *Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di classi.*

I margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:

a) margini su consegna calcolati come previsto alla lettera A.1);

b) margini futures straddle calcolati come previsto alla lettera A.2);

c) margini su premio calcolati come previsto alla lettera A.3);

d) margini ordinari calcolati come previsto alla lettera A.4).

Qualora la somma algebrica dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero.

B) *Margini iniziali per il gruppo di prodotti.*

La Cassa stabilisce, con proprie circolari, quali gruppi di classi concorrono a formare un gruppo di prodotti.

1. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, i margini su premio vengono calcolati a livello di gruppo di prodotti, come somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni gruppo di classi.

2. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di gruppo di prodotti come segue:

a) per ciascun gruppo di classi, tutti i crediti vengono ridotti, applicando un fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti, determinato dalla Cassa e comunicato con proprie circolari;

b) ciascun credito, ridotto come indicato alla precedente lettera *a)*, e ciascun debito, calcolati in corrispondenza dei prezzi dell'attività sottostante di cui alla precedente lettera A.4), terzo capoverso, vengono sommati per ottenere i relativi costi/ricavi teorici netti di liquidazione;

c) il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al costo teorico netto di liquidazione più elevato, qualora detto costo sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale ordinario minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto *d)*; in caso contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al predetto margine iniziale ordinario minimo;

d) il margine iniziale ordinario minimo per il gruppo di prodotti è uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i gruppi di classe che compongono il gruppo di prodotti.

3. I margini iniziali complessivi per il gruppo di prodotti sono pari alla somma algebrica dei:

margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi;

margini futures straddle per i rispettivi gruppi di classi;

margini su premio calcolati come indicato al comma 1;

margini ordinari calcolati come indicato al comma 2.

Qualora la somma dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero.

La Cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 12, delle disposizioni, utilizzati per il calcolo dei margini iniziali.

Art. 11.

Prezzo di chiusura

1. Il prezzo di chiusura per i contratti di tipo futures e di tipo opzione è determinato dalla Cassa.

2. Per i futures su titoli di Stato e le opzioni su futures su titoli di Stato, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura è pari all'ultimo prezzo concluso, purché compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera.

Per le opzioni su futures su titoli di Stato negoziate nelle sedute precedenti per le quali non esistono né quotazioni né contrattazioni, il prezzo di chiusura è fissato dalla Cassa sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura dell'opzione con il prezzo di esercizio contiguo e più prossimo a quello At-The-Money.

Se la Cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura.

3. Per il futures su indice di borsa MIB 30 il prezzo di chiusura è stabilito dalla Cassa secondo le modalità di cui alla delibera 8509 ed è pari alla media, ponderata per le quantità, dei prezzi dell'ultimo 10% dei contratti scambiati sul mercato. In caso di elevata illiquidità sulle scadenze successive a quella più vicina, la suddetta percentuale può essere aumentata fino al 30%. In mancanza di contrattazioni, il prezzo di chiusura è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera degli ultimi dieci minuti di contrattazione.

4. Per le serie di opzioni su indice di borsa MIB 30 e ISOα Out-of-The-Money, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi in un periodo, precedente la chiusura delle contrattazioni, di almeno dieci minuti.

In mancanza, il prezzo di chiusura è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera rilevate in un periodo di almeno dieci minuti, precedente l'ultima quotazione disponibile.

Per le serie di opzioni su indice di borsa MIB 30 e ISOα, già quotate nelle sedute precedenti, per le quali non esistano contrattazioni e non siano disponibili quotazioni, il prezzo di chiusura è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'At-The-Money.

Per le serie di opzioni su indice di borsa MIB 30 e ISOα In-The-Money, il prezzo di chiusura e determinato utilizzando la parità Put-Call.

Per le serie di opzioni su indice di borsa MIB 30 e ISOα At-The-Money di tipo call, il prezzo di chiusura viene calcolato secondo le regole di cui sopra per le serie Out-of-The-Money.

Per le serie At-The-Money di tipo put, il prezzo di chiusura è determinato utilizzando la parità Put-Call.

5. I prezzi di chiusura sono comunicati dalla Cassa agli aderenti per il tramite dei sistemi telematici di contrattazione.

6. Se la Cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato per i contratti sia di tipo futures, sia di tipo opzione, non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura, tenuto conto anche dei rispettivi valori teorici.

Art. 12.

Calcolo dei margini di variazione giornalieri

1. Il margine di variazione per ciascuna serie di futures e serie di opzioni futures-style è pari a:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata e quello calcolato al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di negoziazione e il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata precedente;

c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di negoziazione e il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata stessa;

d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i controvalori calcolati ai prezzi di negoziazione.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* precedenti:

la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa;

per i futures su titoli di Stato, l'ultimo giorno di contrattazione viene utilizzato il prezzo di regolamento alla consegna determinato dal comitato di gestione.

Art. 13.

Attività ammesse per la costituzione dei margini

1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali a garanzia delle posizioni in essere possono essere costituiti da titoli di Stato o da contante. Le specie di titoli ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di garanzia sono stabiliti dalla Cassa e comunicati con apposita circolare.

2. Il margine di variazione è dovuto in contante.

Art. 14.

Attività ammesse in garanzia

1.*a*. Se i titoli di Stato vengono depositati entro le ore 16 in uno dei conti accentrati in titoli di cui al comma 1.*b* aperti a nome della Cassa, sono utilizzabili a partire dal giorno della costituzione del deposito per coprire i margini iniziali dovuti, calcolati dalla Cassa alla chiusura delle contrattazioni. La Cassa può stabilire il termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono più valida garanzia. I titoli di Stato sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente al corrispondente conto accentrato della Cassa secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

1.*b*. Per ogni aderente generale ed individuale la Cassa dispone di un conto accentrato in titoli proprio e/o di un conto terzi dove vengono registrati i titoli di Stato costituiti a garanzia ai sensi del presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto terzi vengono registrati anche i titoli di Stato costituiti a garanzia delle posizioni relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

1.*c*. Ai fini del calcolo delle garanzie costituite, la Cassa registra nella propria procedura i titoli di Stato contabilizzati nei conti accentrati in titoli di cui al comma 1.*b*, mantenendo la distinzione tra conti proprio e terzi. Il controvalore dei titoli di Stato costituiti a garanzia su un conto eccedente l'importo necessario non può essere utilizzato per coprire i margini iniziali dovuti dall'aderente sull'altro conto.

1.*d*. Se il controvalore dei titoli di Stato costituiti a garanzia in un conto è di ammontare superiore ai margini iniziali dovuti, l'aderente, entro le ore 11, può chiedere alla Cassa la restituzione dei titoli eccedenti o il loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui al comma 1.*b*.

1.*e*. Le cedole maturate e le somme eventualmente derivanti dal rimborso a scadenza dei titoli di Stato costituiti a garanzia nei conti accentrati in titoli proprio e terzi di cui ai precedenti commi vengono accreditate sul conto di gestione dell'aderente ovvero della banca incaricata.

2.*a*. L'aderente che, nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, abbia posizioni corte in opzioni ISOα di tipo call può depositare presso la Cassa, a garanzia degli obblighi di consegna, i titoli azionari sottostanti.

Le predette posizioni — «posizioni coperte» — vengono detratte dalle posizioni corte nette determinate ai sensi del secondo capoverso dell'art. 10 e non sono assoggettate al calcolo dei margini iniziali.

2.*b*. Le modalità di costituzione in deposito dei titoli azionari, l'ammontare minimo ammesso ed i criteri di allocazione a fronte delle posizioni aperte, sono stabiliti dalla Cassa e comunicati con apposite circolari.

Art. 15.

Costituzione di depositi in contante

1. Se il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 16 mediante deposito sul conto di gestione della Cassa, lo stesso è utilizzabile per coprire gli importi dovuti alla Cassa alla chiusura delle contrattazioni del giorno di deposito. Il deposito avviene secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

2. La Cassa registra le somme così depositate aprendo a nome di ogni aderente generale ed individuale, un conto proprio e/o un conto terzi. Per gli aderenti generali, le disponibilità depositate sul conto terzi possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti proprio — aderente indiretto e terzi — aderente indiretto, di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

3. Le disponibilità così costituite possono essere utilizzate unicamente per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 16 e 17. Le disponibilità in essere su un conto non possono essere usate per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nell'altro conto.

4. L'aderente entro le ore 11 può chiedere alla Cassa la restituzione del contante depositato in un conto che ecceda quello necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 16, o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti.

5. Sulle disponibilità costituite ai sensi del presente articolo, la Cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 16.

Margini iniziali costituiti da contante

1. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia distintamente per il conto terzi e per il conto proprio non è sufficiente a coprire interamente il relativo margine iniziale dovuto, le disponibilità in contante esistenti nei singoli conti di cui all'art. 15, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti proprio e terzi.

Art. 17

Contante da versare giornalmente

1. Alla fine di ogni giornata di contrattazione la Cassa calcola l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve versare o ricevere. Questo ammontare viene calcolato distintamente per i conti proprio e terzi e comunicato agli aderenti, tramite il sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali, nel conto terzi confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. Per il conto proprio e il conto terzi devono essere effettuati pagamenti distinti.

2. Per la determinazione del contante da versare di cui al comma 1 vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei margini di variazione ed i premi relativi ad opzioni, a credito o a debito dell'aderente e periodicamente, i margini di regolamento alla scadenza, le commissioni, le quote di adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 15, comma 5, e le eventuali somme ad altro titolo dovute alla Cassa secondo quanto stabilito con proprie circolari dalla Cassa stessa. Nel caso in cui il controvalore dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilità in contante, di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 siano insufficienti a coprire i margini iniziali dovuti di cui al precedente art. 10, la differenza viene considerata dalla Cassa in tale calcolo. La parte delle disponibilità in contante costituite ai sensi dell'art. 15 che eccede l'importo necessario a coprire i margini iniziali è utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione, alle commissioni, alle quote di adesione e alle eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla Cassa.

3. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati dagli aderenti sul conto di gestione della Cassa stessa. I pagamenti agli aderenti vengono effettuati dalla Cassa mediante accrediti sul conto di gestione dell'aderente stesso ovvero su quello della banca incaricata.

4. I pagamenti effettuati dagli aderenti o l'utilizzo delle disponibilità in contante in eccesso vengono imputati nell'ordine alle commissioni, alle quote di adesione, alle altre somme eventualmente dovute alla Cassa, nonché all'integrazione del margine iniziale, ai margini di variazione, ai premi relativi ad opzioni e ai margini di regolamento alla scadenza.

Art. 18.

Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, delle disposizioni, la Cassa ha la facoltà di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri, nel caso di ampie oscillazioni dei prezzi dei contratti uniformi a termine rispetto ai prezzi di chiusura del giorno precedente, agli aderenti individuati in relazione all'entità dell'esposizione complessiva e, in ogni altro caso in cui un aderente abbia assunto, nel corso della giornata di negoziazione, una posizione di rischio complessiva considerata dalla Cassa elevata.

2. Nei casi di cui all'art. 14, comma 2, delle disposizioni, la Cassa, dopo aver sospeso le negoziazioni, richiede margini aggiuntivi infragiornalieri a tutti gli aderenti generali ed individuali.

3. L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri è pari alla somma algebrica dei premi, dei margini iniziali e di variazione calcolati su tutte le posizioni contrattuali dell'aderente, valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla Cassa.

4. Ai fini della copertura dei margini aggiuntivi infragiornalieri, calcolati come indicato al precedente comma 3, la Cassa utilizza il contante e i titoli depositati, di cui agli articoli 14 e 15.

5. L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri non coperto dalle garanzie di cui al precedente comma 4, è dovuto esclusivamente in contante, entro i termini di volta in volta stabiliti dalla Cassa stessa.

6. In caso di mancato versamento, nei termini fissati dalla Cassa, dei margini aggiuntivi infragiornalieri dovuti in contante, la Cassa sospende l'aderente ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni.

Art. 19.

Segnalazioni agli aderenti

1. Dopo la chiusura di ogni giornata di contrattazione la Cassa invia, tramite i sistemi telematici di contrattazione, una serie di tabulati ad ogni aderente generale ed individuale. Questi tabulati evidenziano, separatamente per ciascun conto, gli estremi dei contratti stipulati durante la giornata, i contratti trasferiti e/o ricevuti ai sensi dell'art. 10-*bis* delle disposizioni, la posizione netta di fine giornata e della giornata precedente, i contratti di opzione esercitati ovvero assegnati, il dettaglio delle garanzie costituite in titoli e in contante, i margini iniziali dovuti, i margini di variazione, i premi relativi ad opzioni, i margini di regolamento alla scadenza e la composizione dell'ammontare del contante da versare di cui al precedente art. 17.

Art. 20.

Annullamento delle operazioni concluse

1. I contratti stipulati sui mercati di cui al presente capo sono annullati dalla Cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle disposizioni, a seguito di un'apposita comunicazione del comitato di gestione, per i contratti aventi come attività sottostante titoli di Stato, o del consiglio di borsa per i contratti aventi come attività sottostante altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti e gli estremi.

Art. 21.

Trasferimento di contratti e di posizioni

1.*a*. Ai sensi dell'art. 10-*bis* delle disposizioni, i contratti stipulati da un aderente negoziatore per conto di un proprio committente e trasferiti automaticamente per il tramite del sistema telematico di contrattazione ad un aderente compensatore designato dal committente stesso, sono registrati direttamente nel conto terzi dell'aderente compensatore.

La qualifica di aderente compensatore designato può essere assunta soltanto dagli aderenti generali e dagli aderenti individuali con un patrimonio netto, calcolato ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni, non inferiore a venti miliardi di lire.

1.*b*. Il trasferimento automatico di contratti deve essere segnalato alla Cassa esclusivamente per mezzo del sistema telematico di contrattazione contestualmente alla negoziazione del contratto sul mercato o, al più tardi, nei casi previsti dalla delibera 9726 all'art. 29, comma 4, entro il termine stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari.

1.*c*. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, l'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni, nonché le controversie di qualunque natura, non possono essere fatte valere nei confronti della Cassa.

2.*a*. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, delle disposizioni, è consentito il trasferimento di posizioni contrattuali, relative a negoziazioni effettuate nel corso di giornate di contrattazioni precedenti al giorno della richiesta, dal conto di un aderente a quello di un altro aderente e tra i conti dell'aderente generale di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni con le limitazioni indicate alla lettera *b)* seguente.

2.*b*. Non sono consentite le seguenti fattispecie di trasferimento di posizioni contrattuali:

dal conto proprio e dal conto «proprio - aderente indiretto»;

dal conto terzi di un aderente al conto proprio del medesimo aderente;

dal conto dell'aderente generale «terzi - aderente indiretto» a «proprio - aderente indiretto» medesimo.

2.*c*. Al fine di effettuare il trasferimento di cui alla lettera *a)*, l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita e quello del conto nel quale la posizione stessa deve essere registrata devono fare una comunicazione scritta alla Cassa. Qualora la richiesta di trasferimento interessi, i conti «terzi - aderente indiretto» e «proprio - aderente indiretto», di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni, anche l'aderente indiretto dovrà dare comunicazione scritta alla Cassa. Per le richieste pervenute alla Cassa entro le ore 15, la Cassa effettua il trasferimento nel medesimo giorno e lo evidenzia alle parti interessate nelle segnalazioni di cui all'art. 19. Il trasferimento di posizioni contrattuali relative a futures e opzioni futures-style viene effettuato al prezzo di chiusura della giornata di contrattazione precedente a quella in cui il trasferimento viene eseguito dalla Cassa.

3.*a*. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni e dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento, con un nuovo aderente generale, sarà l'aderente indiretto stesso a richiedere alla

Cassa il trasferimento delle posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni al nuovo aderente generale con il preventivo accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato alla Cassa.

Art. 22.

Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti da parte degli aderenti generali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle disposizioni, gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:

in un conto «terzi», nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;

in un conto «proprio», nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

2. Al fine di consentire agli aderenti generali di ottenere l'ammontare dei margini iniziali di cui all'art. 10, le posizioni contrattuali di cui ai conti «terzi - aderente indiretto» sono registrate in uno dei modi descritti nelle seguenti lettere *a)* e *b)*. Queste registrazioni saranno fatte in base ad apposite segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto all'aderente generale dopo la chiusura delle contrattazioni. Queste segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le modalità di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti.

a) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti, che determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti, sono registrati dall'aderente generale in un conto «terzi - posizioni aperte aderente indiretto». I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti, che determinano la chiusura delle posizioni precedentemente poste in essere, sono registrati dall'aderente generale in un conto «terzi - posizioni chiuse aderente indiretto». La registrazione può limitarsi ad evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di tali contratti. L'ammontare dei margini iniziali è calcolato in base alle posizioni aperte risultanti alla fine della giornata precedente alle quali vengono sommate le operazioni di apertura e sottratte le operazioni di chiusura effettuate nella giornata.

b) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto «terzi - posizioni lunghe aderente indiretto» o in un conto «terzi - posizioni corte aderente indiretto». In questi due conti vengono rispettivamente riportate le posizioni aperte in acquisto e in vendita complessive risultanti a fine giornata. Queste posizioni vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in acquisto e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei conti intestati ai propri committenti.

Art. 23.

Procedura in caso di inadempimento

1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un aderente inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 1 e 2, delle disposizioni, la Cassa:

a) sospende l'aderente stesso dalle contrattazioni e dalle funzioni di cui agli articoli 6, 7 e 10-*bis* delle disposizioni e verifica le posizioni nette in essere registrate in ciascuno dei conti dell'aderente inadempiente;

b) incarica un aderente di realizzare tali posizioni nette sul mercato, effettuando operazioni distinte se più conti sono interessati dalla procedura;

c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di cui alla lettera *b)*, i conti dell'aderente inadempiente, trasferendo i contratti stipulati ai sensi della lettera *b)* sul o sui conti dell'aderente inadempiente;

d) calcola l'ammontare dovuto complessivamente dall'aderente inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli importi relativi alle operazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, degli importi non pagati che hanno dato luogo all'inadempienza stessa, delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Cassa nonché delle spese da quest'ultima sostenute.

2. Per coprire l'ammontare dovuto dall'aderente, calcolato ai sensi della lettera *d)* del comma 1, la Cassa utilizza eventuali disponibilità in contante costituite dall'aderente stesso ai sensi del precedente art. 15. In caso di insufficienza di queste, la Cassa procede alla vendita delle eventuali disponibilità in titoli costituite dall'aderente ai sensi del precedente art. 14.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate distintamente per il conto proprio e terzi dell'aderente. Se le disponibilità in contante e le garanzie in titoli costituite nel conto terzi dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa, possono essere usate a questo fine eventuali disponibilità in titoli o in contante costituite nel conto proprio dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa relativamente a quest'ultimo conto.

Eventuali disponibilità in eccesso o disponibilità in contante costituite nel conto terzi non possono essere, invece, usate per coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto proprio. Per gli aderenti generali, nell'ambito del conto terzi vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi di liquidazione del contratto quando lo stesso implichi la consegna dei titoli, la Cassa utilizza le disponibilità di cui al comma 2 per acquistare i titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente.

5. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, le disponibilità in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario a coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera *d)*, vengono restituite dalla Cassa all'aderente inadempiente.

Art. 24.

Inadempimento di un aderente indiretto

1. Nei casi di cui all'art. 15, comma 3, delle disposizioni, l'aderente generale dà immediata comunicazione alla Cassa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni e delle funzioni di cui agli articoli 8 e 10-*bis* delle disposizioni.

Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale è disposto ad assumersi le posizioni registrate nel conto terzi - aderente indiretto.

2. La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale realizza sul mercato le posizioni di cui al conto proprio - aderente indiretto, a valere sul proprio conto terzi. L'aderente generale comunica quindi gli estremi dei contratti stipulati alla Cassa che procede al trasferimento delle relative posizioni dal conto terzi dell'aderente generale al conto proprio dell'aderente inadempiente.

3. Se l'aderente generale è disposto ai sensi del comma 1 ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi - aderente indiretto, la Cassa provvede al loro trasferimento. Se l'aderente generale non intende assumersi tali posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per un lasso di tempo non superiore a 3 ore, per consentire alla Cassa di verificare la disponibilità di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera *c)*, delle disposizioni. La Cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verrà trasferita ad altro aderente.

4. Nel caso in cui a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto terzi - aderente indiretto sia trasferita ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operatività per conto terzi.

Art. 25.

Esercizio anticipato

1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla scadenza un contratto di opzione, ove tale facoltà sia prevista dal relativo schema contrattuale, deve notificarlo alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro l'orario di chiusura del mercato.

2. I contratti d'opzione possono essere esercitati soltanto per un'unità di contrattazione, così come definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli interi.

3. La notifica di esercizio è considerata nulla qualora la negoziazione con la quale si è aperta la posizione venga annullata ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle disposizioni, nello stesso giorno in cui è stata inviata la notifica.

4. La notifica di esercizio correttamente inviata alla Cassa è accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente assegnazione dell'attività sottostante, ove prevista dal rispettivo schema contrattuale, il giorno stesso della notifica. Le notifiche di esercizio accettate dalla Cassa saranno assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla fine della giornata di contrattazione abbiano posizioni corte aperte della stessa serie di opzioni a cui si riferisce la notifica di esercizio, rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9.

5. Gli avvisi di assegnazione saranno inviati agli aderenti interessati entro l'orario di apertura del mercato il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della Cassa della notifica di esercizio.

6. La facoltà di esercizio anticipato delle opzioni ISOα è sospesa, ai sensi della delibera 9726:

a) il giorno lavorativo precedente quello di distribuzione dei dividendi del titolo sottostante l'opzione ISOα;

b) il giorno lavorativo precedente quello in cui vengono effettuate le operazioni sul capitale, relative al titolo sottostante l'opzione ISOα, di cui all'art. 29, comma 1), lettere *a), b), c), d), f)*;

c) il giorno lavorativo precedente e quello in cui vengono effettuate le operazioni sul capitale, relative al titolo sottostante l'opzione ISOα, di cui all'art. 29, comma 1), lettera *e)*;

d) negli altri casi stabiliti dalla Consob.

Art. 26.

Esercizio alla scadenza

1. Immediatamente dopo il termine delle negoziazioni per la serie in scadenza, la Cassa invia agli aderenti generali ed individuali una segnalazione di esercizio automatico indicante, separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, tutti i contratti di opzione in scadenza e il prezzo dell'attività sottostante utilizzato dalla Cassa come indicato al successivo comma 3, evidenziando le opzioni In-The-Money che, salvo quanto previsto al comma 2, saranno automaticamente esercitate.

2. Ogni aderente può fornire alla Cassa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio — esercizio per eccezione —, diverse da quanto risulta dalla stessa segnalazione. Le suddette istruzioni di esercizio per eccezione devono essere inviate alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro il termine stabilito dalla Cassa stessa e comunicato con proprie circolari.

3. In assenza di istruzioni da parte dell'aderente, la Cassa procederà all'esercizio automatico delle opzioni In-The-Money, così come indicate nella segnalazione di esercizio.

4. Le assegnazioni dell'attività sottostante, ove previste dallo schema contrattuale, avvengono il giorno stesso dell'esercizio. Il regolamento per contante, ove previsto dallo schema contrattuale, del differenziale tra il prezzo di esercizio e il prezzo di regolamento alla scadenza, avviene il giorno lavorativo successivo al giorno di esercizio. Per le opzioni In-The-Money tale importo rappresenta un credito per l'aderente che esercita l'opzione ed un debito per l'aderente assegnato.

La liquidazione delle opzioni il cui schema contrattuale prevede la consegna dell'attività sottostante avviene con le modalità di cui al successivo art. 27.

5. Nei casi di cui al comma 2, la Cassa assegna, secondo criteri casuali, l'attività sottostante oppure addebita il differenziale di cui al comma precedente, ad una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa serie di contratti di opzione.

Art. 27.

Liquidazione dei contratti uniformi a termine con consegna fisica dell'attività sottostante

1.*a*. Gli aderenti che al termine dell'ultimo giorno di contrattazione presentano posizioni contrattuali aperte su futures su titoli di Stato, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite delle stanze di compensazione dei valori mobiliari, anche avvalendosi dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del decreto e dai commi successivi.

1.*b*. Entro le tre ore successive alla chiusura del mercato, nell'ultimo giorno di contrattazione dei futures, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla Cassa le posizioni lorde complessive, sia in acquisto sia in vendita, sottostanti alla posizione netta finale. Gli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita devono altresì segnalare alla Cassa quali titoli, tra quelli compresi nel paniere di cui allo schema contrattuale, intendono consegnare. Le indicazioni fornite impegnano irrevocabilmente l'aderente.

Qualora i titoli da consegnare siano più di uno, la Cassa procede all'abbinamento delle posizioni in consegna e in ritiro secondo criteri casuali.

1.*c*. Entro le ore 9 del terzo giorno lavorativo antecedente quello di liquidazione, la Cassa:

conferma agli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve consegnare e comunica il controvalore da ricevere, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale;

comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale.

1.*d*. Le segnalazioni vengono presentate alla stanza di compensazione dei valori mobiliari dalla Cassa, anche per conto dell'aderente controparte, nonché dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente con la data di liquidazione prevista dallo schema contrattuale e secondo le modalità comunicate dalla Cassa con proprie circolari.

2.*a*. Gli aderenti con posizioni in opzioni ISOα esercitate/assegnate, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite delle stanze di compensazione dei valori mobiliari, anche avvalendosi dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 9725.

2.*b*. Entro le ore 9 del quarto giorno lavorativo antecedente quello di liquidazione, la Cassa:

a) conferma, agli aderenti in consegna di titoli, gli estremi dei titoli stessi che l'aderente deve consegnare e comunica il controvalore da ricevere, pari al numero di posizioni moltiplicato per il prezzo di esercizio e per il numero di azioni sottostanti;

b) conferma, agli aderenti in ritiro di titoli, gli estremi dei titoli stessi che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, pari al numero di posizioni moltiplicato per il prezzo di esercizio e per il numero di azioni sottostanti.

2.*c*. Le segnalazioni vengono presentate alla stanza di compensazione dei valori mobiliari dalla Cassa, anche per conto dell'aderente controparte, nonché dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, con riferimento alla liquidazione a contante garantita coincidente con la data di liquidazione prevista dallo schema contrattuale e secondo le modalità comunicate dalla Cassa con proprie circolari.

3.*a*. Nessuna segnalazione va effettuata alla stanza di compensazione dei valori mobiliari da parte degli aderenti di cui ai commi 1.*a*. e 2.*a*.

3.*b.* Nel caso in cui l'aderente in consegna di titoli abbia preventivamente depositato presso la Cassa i titoli azionari sottostanti ai sensi dell'art. 14, comma 2.*a.*, l'obbligo di consegna si intenderà assolto e la Cassa non presenterà la corrispondente segnalazione alla stanza di compensazione dei valori mobiliari.

3.*c.* Per i contratti futures su titoli di Stato il regolamento dei titoli e del contante avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la liquidazione giornaliera; per i contratti di opzioni ISOα il regolamento dei titoli e del contante avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la liquidazione a contante garantita.

Art. 28.

Liquidazione dei contratti futures con regolamento per contante

1. Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, il cui schema contrattuale prevede il regolamento per contante, sono liquidate con l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza.

La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di contrattazione.

2. Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna serie di futures è pari a:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di liquidazione, determinato, per il futures su indice di borsa MIB 30, dal consiglio di borsa, ai sensi della delibera Consob n. 8442 del 27 settembre 1994, e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali aperte nel corso dell'ultimo giorno di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di liquidazione di cui alla lettera *a)*.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere *a)* e *b)* la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa.

Art. 29.

Rettifiche

1. Qualora i titoli sottostanti alle opzioni ISOα siano oggetto di operazioni sul capitale, la Cassa, in conformità con quanto stabilito di volta in volta dalla Consob e dal consiglio di borsa, effettuerà le rettifiche di seguito dettagliate per tutte le serie di opzioni ISOα facenti parte della stessa classe:

a) nel caso di operazioni di frazionamento delle vecchie azioni in un numero, multiplo intero, di nuove azioni, il numero delle posizioni in opzioni ISOα sarà moltiplicato per il fattore di frazionamento (maggiore dell'unità) comunicato dal consiglio di borsa ed i prezzi di esercizio saranno divisi per il medesimo fattore di frazionamento;

b) nel caso di operazioni di frazionamento delle vecchie azioni in un numero, multiplo non intero, di nuove azioni, il numero di azioni sottostanti ad ogni posizione in opzioni ISOα sarà moltiplicato per il fattore di frazionamento (maggiore dell'unità) comunicato dal consiglio di borsa ed i prezzi di esercizio saranno divisi per il medesimo fattore di frazionamento;

c) nel caso di operazioni di raggruppamento delle vecchie azioni in un numero minore di nuove azioni, il numero di azioni sottostanti ad ogni posizione in opzioni ISOα sarà moltiplicato per il fattore di raggruppamento (minore dell'unità) comunicato dal consiglio di borsa ed i prezzi di esercizio saranno divisi per il medesimo fattore di raggruppamento;

d) nel caso di operazioni di aumento di capitale, gratuito o a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle già esistenti, i prezzi di esercizio delle posizioni in opzioni ISOα e/o il numero di azioni sottostanti saranno rettificati tenendo conto del fattore di aggiustamento comunicato dal consiglio di borsa;

e) nel caso di operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di titoli di categoria diversa da quelli esistenti, i prezzi di esercizio delle posizioni in opzioni ISOα e/o il numero di azioni sottostanti saranno rettificati tenendo conto del fattore di aggiustamento comunicato dal consiglio di borsa;

f) nel caso di distribuzione di dividendi di importo maggiore al 10% dell'ultimo prezzo di riferimento «cum», i prezzi di esercizio delle posizioni in opzioni ISOα saranno divisi per il fattore di aggiustamento, comunicato dal consiglio di borsa.

CAPO III

FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI MENSILE E A CONTANTE GARANTITA

Art. 30.

Commissioni e quote di partecipazione ai Fondi di garanzia delle liquidazioni mensile e a contante garantita

1. I partecipanti alla liquidazione mensile e/o a contante garantita dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla Cassa, per la gestione dei Fondi di cui agli articoli 17 e 25 delle disposizioni, una quota annua di partecipazione.

2. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1, delle disposizioni sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla Cassa.

3. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1, delle disposizioni che assolvono agli obblighi degli stessi articoli 17 e 25 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla Cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione ed una commissione a fronte di ogni singola variazione eventualmente apportata alla fideiussione medesima.

4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è stabilita dalla Cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

Art. 31.

Versamento dei margini in contante

1. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1, delle disposizioni, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo con una banca incaricata per il versamento dei margini in contante, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993.

Art. 32.

Interesse sui margini

1. Sui margini costituiti in contante ai sensi degli articoli 17 e 25 delle disposizioni, la Cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 33.

Criteri e modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali

1. I criteri e le modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui alla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993 sono stabiliti dalla Cassa con proprie circolari applicative.

96A1003

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro S.r.l.»

Con decreto n. 00130 dell'11 gennaio 1996 del presidente della giunta regionale della Campania la società «Acque minerali S. Ciro s.r.l.», titolare della concessione di acque minerali «La Ferrina», è stata autorizzata, in conformità alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della giunta regionale n. 10610/94, alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro» in contenitori PET della capacità di 150 e 200 cl. nel tipo effervescente naturale e aggiunta di anidride carbonica, ed in contenitori brik da 100 cl. della «Tetra Pak Italiana S.p.a.» nel solo tipo effervescente naturale.

96A1015

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha nominato, con la deliberazione n. 24 del 18 gennaio 1996, conservatore del registro delle imprese dell'ente il vice segretario generale dott. Giuseppe Formaggio, dirigente camerale.

96A1050

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 1996, conservatore del registro delle imprese il dirigente dott. Guido Molinari, vice segretario generale.

In caso di assenza od impedimento il conservatore sarà sostituito dal dott. Pierguido Quartero, funzionario camerale.

96A1051

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 2 del 16 gennaio 1996 ha nominato il segretario generale dott. Luciano Spaziani conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993.

96A1052

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

pedagogia sperimentale (settore scientifico-disciplinare M09F).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1016

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Oriando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vèndita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189